

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2018.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2020, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2020 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello

telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'autorità.

Roma, 4 novembre 2019

Il Presidente
CARDANI

Il commissario relatore
MARTUSCIELLO

Il vice segretario generale
SANSALONE

20A01786


COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 novembre 2019.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Capitale italiana della cultura per l'anno 2020. (Delibera n. 71/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 63.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3-quater del predetto decreto-legge n. 83 del 2014, il quale - al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali - prevede, tra l'altro, che il Consiglio dei ministri conferisca annual-

mente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nell'ambito del «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019»;

Considerato che il citato art. 7, comma 3-quater, prevede che i progetti strategici di rilievo nazionale presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» siano finanziati a valere sulla quota nazionale del FSC 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6 della sopracitata legge n. 147 del 2013, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per il 2020, disponendo che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo proponga al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Tenuto conto che questo Comitato ha già disposto assegnazioni annuali di un milione di euro in favore delle città designate «Capitali italiane della cultura» per gli anni dal 2015 al 2018, in particolare con la delibera n. 97 del 2015, relativa all'anno 2015, con la delibera n. 49 del 2017, relativa agli anni 2016 e 2017 e infine con la delibera n. 17 del 2018, relativa allo stesso anno;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Califano Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota protocollo n. 146-P del 14 ottobre 2019 del Ministro per il sud e la coesione territoriale, con l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, dell'importo di un milione di euro alla Città di Parma, designata «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2020;

Considerato che, come risulta dalla proposta e dalla documentazione trasmessa in allegato alla stessa, la procedura per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» è disciplinata, con riferimento agli anni successivi al 2017 dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 16 febbraio 2016, rep. n. 92, già approvato nel suo schema in sede di Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016;

Considerato inoltre che l'attribuzione del titolo di «Capitale italiana della cultura» alla Città di Parma per l'anno 2020 è avvenuta con deliberazione del Consiglio dei mi-



nistri in data 7 febbraio 2019, sulla base delle designazioni formulate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in conformità ai giudizi espressi da apposita giuria nominata con decreto ministeriale 12 dicembre 2017, rep. n. 552;

Considerato pertanto che la predetta deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2019, relativa al conferimento alla Città di Parma del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2020, tiene conto del giudizio espresso dalla apposita giuria nel verbale del 16 febbraio 2018, che valuta la Città di Parma quale esempio virtuoso e di elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 82 del 2018, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota protocollo n. 5982-P del 21 novembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. In applicazione dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge n. 83 del 2014 citato nelle premesse, viene assegnato l'importo di un milione di euro alla Città di Parma, in qualità di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2020, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2019 richiamata nelle premesse.

2. La presente assegnazione viene posta a carico dell'annualità 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e di essa si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 202*

20A01779

DELIBERA 21 novembre 2019.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2019 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 74/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, previa deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali (Nuclei), ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato;

Visto l'art. 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in base al quale le risorse stanziate per il Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei Nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i Nuclei delle Province Autonome di Trento e Bolzano a titolo di concorso delle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Visti gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, concernenti rispettivamente l'utilizzo del CUP, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche», ove si prevede che i Ministeri individuino nei Nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;

